



Repubblica italiana

Corte dei Conti

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai Signori:

dott. Mario Scano	Presidente
dottor Nicola Leone	consigliere relatore
dott.ssa Maria Paola Marcia	consigliere
dott. Valeria Motzo	I referendario

si è riunita in camera di consiglio il giorno 15 gennaio 2009,

visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;

vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3, che approva lo Statuto Speciale della Regione autonoma della Sardegna;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21, con il quale, in attuazione dello Statuto è stata istituita la Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione autonoma della Sardegna e ne sono state disciplinate le funzioni;

visto il decreto legislativo 9 marzo 1998, n. 74, modificativo del predetto decreto;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, articolo 7, comma 8;

visto il decreto n. 8/PRES del 11 novembre 2008 con cui il Presidente f.f. della Sezione ha assegnato al consigliere Nicola Leone l'istruttoria del richiesto parere.

vista la nota prot. N. 6/III/3 del 8 gennaio 2009, con cui il Consigliere Leone ha chiesto il deferimento della questione alla Sezione;

vista l'ordinanza n. 1/2009 del 12 gennaio 2009 con la quale il Presidente della Sezione del controllo ha convocato la Sezione in camera di consiglio il giorno 15 gennaio 2009 alle ore 10,00, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: **espressione di parere su richiesta del Sindaco del Comune di Selargius (CA)**, prot. n. 30.582 in data 27 ottobre 2008, pervenuta nella segreteria della Sezione in data 11 novembre 2008, per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali ed acquisita al protocollo con il numero 618/PRES/08.

* * * * *

1. Il quesito.

Il Sindaco del Comune di Selargius chiede, avvalendosi della facoltà prevista dalla norma contenuta nell'art. 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, che la Sezione esprima il proprio parere in relazione al seguente quesito che si riproduce testualmente: *Le spese dovute al pagamento dell'imposta di registrazione di una sentenza emessa nel 2008 (relativa ad un contenzioso iniziato negli anni precedenti) devono essere considerate debiti fuori bilancio alla stessa stregua delle spese dovute in caso di soccombenza in giudizio (ai sensi*

dell'art. 194 del D. Lgs. 267/2000 lettera a) oppure, data la competenza nel bilancio in corso, possono essere impegnate e liquidate con risorse imputabili al corrente esercizio?

2. Questioni di ammissibilità e ricevibilità.

La Sezione premette che la richiesta di parere è formulata ai sensi dell'articolo 7, comma 8 della L. 5 giugno 2003, n. 131, *Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.*

Il Consiglio regionale, ha approvato la Legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 che istituisce il Consiglio delle Autonomie locali in Sardegna.

La richiesta di parere è pervenuta alla Sezione per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali.

Si deve ora verificare l'ammissibilità dello stesso quesito.

La legge 131/2003, art. 7, comma 8, prevede che la Corte dei conti possa essere chiamata a rendere pareri – alle regioni ed agli enti locali – ***in materia di contabilità pubblica.***

Il parere richiesto attiene sicuramente alla materia della contabilità pubblica in quanto riguarda il trattamento in bilancio di spese non preventivamente impegnate, rispetto al momento in cui sorge l'obbligo di pagare.

Ritenuto ammissibile il parere sotto i due profili, soggettivo ed oggettivo, si può passare all'esame del merito.

3. Il merito.

L'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, regola il *riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio*. La *rubrica legis* è fuorviante. Infatti, i debiti fuori bilancio non sono mai legittimi, perché la legge vieta che gli enti locali contraggano obbligazioni senza la previsione di spesa in bilancio. E, comunque, il legislatore ha richiesto che anche i debiti nascenti da sentenza, se non previsti in bilancio, siano riconosciuti con la speciale procedura.

Al riguardo l'articolo 191 è chiarissimo quando afferma che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno *registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5*. Il divieto di disporre spese al di fuori delle procedure di bilancio prevede (art. 191, comma 4) una sanzione per cui *nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione, dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore finanziario o dipendente che hanno consentito la fornitura....*

L'art. 194 (comma 1), infine, prevede una procedura di sanatoria di eventuali debiti fuori bilancio, quando si tratti di obbligazioni nascenti da sentenza esecutiva, da copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, ovvero ancora della ricapitalizzazione di società di capitali *costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali*; quando si tratti di obbligazioni per procedure espropriative; finalmente, (lettera e)

solo nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza, si possono riconoscere debiti fuori bilancio conseguenti all'acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191.

Ora, propriamente, il quesito riguarda le spese di registrazione di una sentenza. La spesa può essere iscritta nel bilancio di competenza dell'esercizio in cui è sorta l'obbligazione tributaria ovvero deve essere trattata come un debito fuori bilancio?

La lettera a) del comma 1 dell'art. 194, appena sopra sinteticamente ricordato, prevede la riconoscibilità di debiti fuori bilancio nascenti da sentenza.

Il Consiglio delle autonomie locali ha indicato i precedenti pareri sull'argomento e la Sezione ritiene di poter richiamare il proprio parere, espresso con deliberazione n. 2/2007 (pareri), nella materia dei debiti fuori bilancio. [Sia consentito anche il rinvio ai pareri nn. 2/2004 del 27 luglio 2004, 6/2005, del 39 novembre 2005, 14/2006 del 9 novembre 2006 (questi ultimi citati anche dal Consiglio delle autonomie locali): tutti su www.corteconti.it; Sezione controllo Sardegna; attività; pareri].

I debiti nascenti da sentenza sono quelli che, a vario titolo, discendono dalla sentenza. Si tratta delle somme cui l'ente sia stato eventualmente condannato e delle spese del giudizio (che seguono la soccombenza). E,

quindi, anche delle spese per la registrazione della sentenza, a carico del soccombente in giudizio.

In tale situazione, il trattamento contabile delle spese per la registrazione della sentenza non potrà che rientrare nella previsione dell'articolo 194, comma 1, lettera a).

Si consideri ancora che nel caso in cui l'ente sia convenuto in giudizio, dovrebbero essere impegnate le spese per l'ipotesi di soccombenza, e, come già affermato da questa Sezione nel parere 2/2007, ... *l'impossibilità o la difficoltà di determinare l'esatto ammontare di una spesa non esime dall'obbligo di effettuarne una stima quanto più possibile veritiera e prudentiale, al fine di una corretta imputazione a bilancio.*

Va da sé che l'impegno assunto in bilancio deve, nelle more della durata della controversia, essere portato a residuo. La previsione della spesa nel bilancio di competenza dell'esercizio in cui la controversia giudiziale ha avuto inizio costituisce prudente gestione del bilancio. Nei limiti in cui l'impegno presenta capienza, non si forma debito fuori bilancio. L'eventuale differenza costituisce debito fuori bilancio.

Il legislatore ha ritenuto di dover assoggettare il riconoscimento dei debiti fuori bilancio all'approvazione del Consiglio comunale quale massima espressione della volontà della cittadinanza; il Consiglio deve poter valutare le conseguenze finanziarie di spese non previste in bilancio nel momento in cui si formavano i presupposti della spesa (la chiamata dell'ente in giudizio o la decisione di promuovere causa).

* * * * *

Tutto ciò premesso, la Sezione,
udito il relatore, consigliere Nicola Leone,
ai sensi e per gli effetti di cui al disposto dell'articolo 7, comma 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131,

DELIBERA

il richiesto parere in conformità alle considerazioni esposte.

La Sezione dispone che il presente atto, a cura della Segreteria, sia
inviato al Presidente del Consiglio comunale di Selargius, al Sindaco e al
Segretario generale, nonché al Presidente del Consiglio delle Autonomie
locali.

Così deliberato in Cagliari nella camera di consiglio del 15 gennaio
2009.

Il Magistrato relatore

Nicola Leone

Il Presidente

Mario Scano

Depositata in Segreteria il giorno 21/01/2009

Il Direttore della Segreteria

Giuseppe Mullano